

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47 L. 428/1990

Il giorno 6 novembre 2009, presso Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., con sede in Fiumicino (Rm), Piazza Almerico da Schio - Palazzina RPU

tra

le Società Natuna S.p.A. e Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.,

e

le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISI, UILTRASPORTI e UGLTRASPORTI e le RSA delle stesse;

Premesso che:

- in data 29 settembre 2009 le società Natuna e Alitalia comunicavano ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990 alle rispettive, competenti, Organizzazioni Sindacali la propria intenzione di procedere all'acquisto da parte di Natuna del ramo di azienda inerente la gestione e le manutenzioni degli impianti tecnologici siti presso le sedi della Alitalia (Magliana e Fiumicino).
- Il complesso delle attività inerenti il ramo d'azienda oggetto della cessione è dotato, per sua natura e struttura, di autonomia funzionale ed è chiaramente identificato, operando in settore tecnico che è oggetto, tra l'altro, delle attività proprie della stessa Natuna.
- Quanto ai motivi dell'operazione, è stato specificato che la cessione rientra nel complessivo processo di perseguimento di efficienza organizzativa e di specializzazione da parte di Alitalia sulle attività tipiche inerenti il trasporto aereo, riconoscendo in Natuna un soggetto dotato di quelle caratteristiche di competenza e qualificazione, che hanno già portato all'attribuzione alla stessa Natuna delle attività di facility management per tutta l'area aziendale di Fiumicino e Magliana.
- Il predetto trasferimento del ramo d'azienda, come specificato nella lettera di apertura della procedura, interessa complessivamente n. 9 lavoratori: n. 3 impiegati liv. 2; n. 1 impiegato liv. 3; n. 4 operai livello 3; n. 1 operaio livello 4.
- Si sono svolti incontri sindacali di approfondimento e discussione sulle motivazioni, sul perimetro del ramo d'azienda e sulle caratteristiche e collocazione professionale dei lavoratori interessati e sulle conseguenze della cessione nei confronti dei rapporti di lavoro dei medesimi.

tutto ciò premesso, tra le Parti

è stato convenuto quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le OO.SS e le RSA prendono atto, sulla base dei chiarimenti forniti da Alitalia e Natuna, dei motivi che hanno determinato l'operazione descritta e degli elementi conoscitivi forniti in sede di esame congiunto.
3. La data per il trasferimento è prevista per il giorno 11 novembre 2009.
4. I rapporti di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione, meglio descritti nell'allegato 1,



saranno trasferiti da Alitalia a Natuna ex art. 2112 c.c. ed avranno effetto dalla data sopra citata.

5. Le Parti convengono che tutto il personale interessato di cui all'Allegato 1 proseguirà senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze della società Natuna a partire dal giorno 11 novembre 2009, ferme restando le tipologie e le condizioni contrattuali in atto.
6. I rapporti di lavoro saranno disciplinati dal contratto collettivo oggi applicato in Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. con conservazione dei trattamenti economici percepiti. Prima della scadenza del contratto citato, le Organizzazioni Sindacali firmatarie e la Natuna S.p.A. si incontreranno per definire le discipline contrattuali applicabili, in considerazione dell'applicazione in Natuna di altri Contratti Collettivi.
7. Natuna occuperà i lavoratori interessati, per la durata del contratto di servizio in via di conclusione con Alitalia, presso gli impianti ove gli stessi siano attualmente impiegati, salvo la mobilità tra Fiumicino e Magliana che si rendesse necessaria.
8. Nei casi di cessazione, ancorché anticipata rispetto alle scadenze, delle prestazioni di servizio di Natuna ad Alitalia, le Parti si impegnano ad attivare un confronto preventivo al fine di condividere adeguate soluzioni occupazionali, in relazione alla necessità di prosecuzione della erogazione delle prestazioni collegate al ramo d'azienda ceduto.
9. La cessione del ramo d'azienda riguarda 9 addetti. Qualora, prima del perfezionamento del passaggio si verificasse la risoluzione del rapporto di lavoro con Alitalia per qualsiasi ragione, il numero degli interessati al passaggio si ridurrà nella misura corrispondente, fermo restando tutto quanto previsto dal presente accordo circa l'operazione di passaggio, ivi compreso tutto quanto concerne il perimetro dell'operazione, di cessione, il personale interessato, le conseguenze giuridiche e contrattuali, eccetera.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47 Legge 29.12.1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a



Natuna S.p.a



Filt-Cgil 

Filt-Cisl 

Uiltrasporti 

Ugl Trasporti 